




## RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ED INFORMATIVA DI BILANCIO

**Dott. Carlo ONETO**  
*Dottore Commercialista, Pubblicista*

Diretta 21 marzo 2011

### L'ESAME QUALI-QUANTITATIVO



## ANTEFATTO



La crisi economica ha creato tensioni finanziarie:

- Crollo/riduzione domanda di mercato
- allungamento dei tempi di incasso dei crediti commerciali:
- stretta sull'ammontare dei finanziamenti erogati dal sistema bancario

### Moratoria dei debiti

Art. 5, co. 3-quater, del D.L. n. 78/2009 convertito L. 3/08/09, n. 102:

“Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, ... convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle PMI”.

## NATURA INTERVENTI (proroga fino al 31 luglio)



1. sospensione per 12 mesi pagamento della quota capitale delle rate di mutuo
2. sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing (rispettivamente per immobili e mobili)
3. allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili
4. contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, appositi finanziamenti o altre forme di intervento in presenza di processi di rafforzamento patrimoniale.

## PMI – CONDIZIONI SOGGETTIVE



- necessaria situazione di continuità aziendale;
- chiare le prospettive economiche esistenti, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute alla congiuntura negativa.;
- redazione di un documento che metta in luce l'esistenza di adeguati indicatori economico-finanziari, gestionali e patrimoniali.

### **Altre condizioni**

Alla data del 30 settembre 2008 la posizione doveva essere in bonis, senza posizioni scadute da oltre 180 giorni, incagliate, in sofferenza o ristrutturate, così come al momento di presentazione della domanda; cioè soggetto "regolare" in temporanea difficoltà.

## SOSPENSIONE PAGAMENTO QUOTE CAPITALE MUTUI



Slittamento in avanti del piano di ammortamento originario, per un periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitali stabilite contrattualmente.

- ❖ Le quote di capitale interessate dalla sospensione non sono "accodate" dopo l'ultima rata di ammortamento del piano originario,
- ❖ sostituiscono le quote di capitale che vanno rimborsate al termine del periodo di sospensione.



➤ Su n. 10 rate viene sospesa n. 6 \*

➤ Si confrontino:

**Piano rimborso originario**

Rata annuale (numero)	Rata (euro)	Quota Interessi (euro)	Quota Capitale (Euro)	Debito residuo (100.000 euro)
5	12.950	3.287	9.644	56.069
6	12.950	2.803	10.147	45.922
7	12.950	2.296	10.654	35.267
8	12.950	1.763	11.187	24.080
9	12.950	1.204	11.746	12.334
10	12.950	617	12.334	0

**Piano rimborso con sospensione**

Rata annuale (numero)	Rata (euro)	Quota Interessi (euro)	Quota Capitale (Euro)	Debito residuo (100.000 euro)
5	12.950	3.287	9.644	56.069
6	2.803	2.803	Sospesa	56.069
7	12.950	2.803	10.147	45.922
8	12.950	2.296	10.654	35.267
9	12.950	1.763	11.187	24.080
10	12.950	1.204	11.746	12.334
11	12.950	617	12.334	0

\* Dalla rivista "Il Fisco" n. 7/2011 di Flavio e Luca Dezzani

## INTERESSI



Durante il periodo di sospensione sono calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione, senza l'abbattimento del medesimo:

- periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione accordata
- La sospensione non determina aumento dei tassi praticati; si applicano le condizioni già concordate nel contratto originario
- se a tasso variabile ne continua l'applicazione anche nel periodo di sospensione

## CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Non sono previsti interessi di mora per il periodo di sospensione

- si applica mora contrattuale solo per mancato pagamento rate
- non si applicano commissioni e spese di istruttoria.
- Nessuna garanzia aggiuntiva.

## BILANCIO: STATO PATRIMONIALE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Distinzione tra debiti bancari in scadenza entro e oltre l'esercizio successivo (art. 2424 del C.C. – Passivo D)

### **Nota integrativa (art. 2427 C.C.), indicare per ciascuna voce**

- 6) ammontare dei debiti di durata superiore a 5 anni, anche a seguito dell'allungamento della scadenza
- 4) variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, con illustrazione delle motivazioni (non si tratta di debiti ma solo della loro riclassificazione)

## EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE – LE ALTRE SOLUZIONI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Si è passati da un sistema legislativo orientato ai creditori ad uno orientato all'impresa e al suo prevedibile risanamento, attraverso il recupero di valore e di utilità, anche di natura immateriale, dell'impresa in stato di decozione.

- ❑ D.Lgs. N. 169 del 12/09/2007 (c.d. decreto correttivo) consente di affidare alle parti private gli strumenti più idonei per la composizione della crisi che investe l'azienda.

## IL PIANO ATTESTATO (art. 67, co. 3, lett. d, L. F.)

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Atto unilaterale dell'imprenditore, che può anche prescindere dall'accordo con i creditori.

- strumento previsto dal legislatore per favorire il risanamento dell'impresa in condizioni di squilibrio finanziario non ancora degenerate nell'insolvenza
- presupposto per l'attuazione del piano è la prospettiva di redditività dell'impresa su cui si fonda la richiesta ai finanziatori di aumentare/mantenere le linee di credito e ai fornitori di continuare le forniture

## ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art. 182-bis L.F.)

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Strumento introdotto con il D.L. 35 del 14 marzo 2005; consente all'imprenditore in crisi di pervenire a un accordo con la maggioranza dei propri creditori. Risanamento solo per squilibri di natura finanziaria

- accordo raggiungibile con uno o più creditori, purché nel complesso rappresentino una percentuale non inferiore al 60% dei crediti
- previsto un trattamento uguale fra tutti i creditori che hanno aderito; ciò lascia libertà all'imprenditore di prevedere (eventualmente) condizioni differenti in termini di tempistica ovvero di riduzione o di estinzione o di conversione dei debiti.

Utilizzato anche :

- in presenza stato di insolvenza,
- in funzione liquidatoria

## RELAZIONE SULLA GESTIONE art. 2428

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Comunicazione della situazione economico-finanziaria e delle strategie aziendali :

1. diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno provocato la crisi con i provvedimenti volti al risanamento
2. Miglioramenti della situazione finanziaria per effetto della sospensione o di altre soluzioni
3. Eventi accaduti nel corso dell'esercizio che hanno influito in misura rilevante sulla struttura/ modalità di funzionamento dell'impresa
4. linee strategiche aziendali e connesse politiche di gestione.
5. rischi ai quali è esposta la gestione; esporre le condizioni prospettiche prevedibili della ripresa.
6. assicurare gli stakeholder per piani strategici elaborati.

## INDICATORI FINANZIARI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### Primo livello di informativa obbligatoria per tutte le imprese

- indicatori diretti ad approfondire la situazione reddituale e finanziaria nonché il livello di solidità dell'impresa
- Capacità dell'impresa di conseguire l'equilibrio finanziario nel m/l periodo ed indicazioni sul livello di capitalizzazione

#### **A) Margine primario di struttura – secondario di struttura**

##### **Quoziente primario di struttura – secondario di struttura**

Descrivono la coerenza temporale tra impieghi e fonti di finanziamento; si deduce se gli investimenti durevoli sono stati finanziati con risorse di pari durata.

#### **B) Quoziente di indebitamento finanziario**

##### **Quozienti di indebitamento complessivo**

Consentono di valutare la composizione delle fonti di finanziamento ed in maniera specifica se prevalgono i mezzi propri o quelli di terzi ed in quale misura.

## **BILANCIO IN TEMPI DI CRISI: L'ANALISI DELLE AREE CRITICHE DEL BILANCIO 2010**

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



## DEROGA OBBLIGATORIA AI CRITERI DI VALUTAZIONE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



I casi eccezionali – art. 2423, co. 4, C.C. :

- ❖ l'inflazione non costituisce caso eccezionale
- ❖ non è caso eccezionale, la chiusura in perdita dell'esercizio
- ❖ rivalutazioni economiche vietate per compensare gli effetti negativi sul capitale e/o sul reddito, di andamenti economici sfavorevoli; occorrono specifiche norme di legge, anche se dal punto di vista fiscale le rivalutazioni sono neutre

## DEROGHE FACOLTATIVE art. 2423-bis, co. 2, n. 6

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- “flessibilità controllata”; le deroghe al principio di continuità dei criteri di valutazione sono facoltative
- “casi eccezionali”; meno restrittivi di quelli imposti dall’art. 2423, comma 4, C. C.
- richiedono adeguata informativa supplementare in nota integrativa

### Esempi

- variazione dei criteri di valutazione in conseguenza di ristrutturazioni aziendali che modificano la combinazione dei fattori produttivi
- entrata della società in un gruppo che adotta differenti principi contabili

## RECUPERABILITÀ DEI VALORI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### OIC 16, par. D.X13

“I postulati del bilancio d’esercizio concorrono a stabilire che i costi possono essere sospesi e registrati tra le attività se si può ragionevolmente prevedere, sulla base degli elementi disponibili, che tali costi verranno recuperati tramite l’uso o la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono; in altri termini, deve esservi l’aspettativa che l’impresa riceverà utilità o benefici futuri da tali costi”.

#### In conseguenza:

Previsto riesame in ogni esercizio del piano di ammortamento allo scopo di verificare le prospettive future se sono prospetticamente accettabili o siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione.

## VALORE D’USO

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti e attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile.

#### Determinazione :

- Stima dei flussi di cassa positivi e negativi originati dall’utilizzo della immobilizzazione e dalla sua eventuale cessione

Le immobilizzazioni materiali destinate ad essere mantenute nell’organizzazione permanente dell’impresa vanno valutate al costo rettificato dal relativo ammortamento, finché vi è evidenza che il valore netto contabile potrà essere recuperato tramite l’uso.

- ✓ Quando sussistono sintomi che facciano prevedere difficoltà per il recupero è necessario accertare se si sia verificata una perdita durevole di valore, che va rilevata utilizzando la svalutazione.

## EVENTI INDIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELL'IMPRESA - OIC 16, PAR. D.XI. 9

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Sospensione piano di ammortamento/ interruzione dell'attività produttiva

Situazione: chiusura degli stabilimenti, cassa integrazione guadagni, messa in mobilità del personale.

### Valutazioni:

- cespiti temporaneamente non utilizzati; le quote di ammortamento devono essere sempre imputate all'esercizio e devono incidere sul reddito di periodo
- cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare; in coerenza con la sospensione il valore è ridotto al prezzo di mercato, poiché è previsto l'imminente realizzo per dismissione

## POLITICHE SUI CESPITI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Costi di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione sono capitalizzabili se si traducono in un aumento significativo e misurabile di:

- ✓ produttività - capacità - sicurezza - vita utile

In mancanza di tali effetti il costo è considerato di esercizio

### Rinnovamento

In genere alla capitalizzazione si collega l'eliminazione della parte sostituita

## I METODI DI AMMORTAMENTO



### Quote decrescenti - OIC 16, par. D.XI. 4

Il procedimento è ammesso dai principi contabili nazionali soltanto nei casi di «maggiore utilità nei primi anni della loro vita», prendendo a riferimento:

- l'efficienza tecnica che tende a diminuire con il passare del tempo
  - Il fatto che i costi di manutenzione tendono ad aumentare per il processo di invecchiamento dei cespiti stessi
- Le circostanze vanno tutte verificate all'avvio dello sfruttamento degli impianti; sono indipendenti da improvvise e successive inversioni del ciclo economico.

La soluzione comporta che circa 2/3 del valore originario delle immobilizzazioni cade nella prima metà della sua vita.

## VALUTAZIONI CREDITI – 2426, N.8



Perdita in presenza inesigibilità totale o parziale, certa o presunta:

- già nota al momento redazione del bilancio (debitori falliti o in dissesto, irreperebili)
- già intrinseca nella situazione anche se si manifesterà in esercizi successivi.

### OIC N.15:

“Perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzazione dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere”

Obiettivo raggiunto sul piano contabile con stanziamenti fondo svalutazione crediti

- Per coprire:
- perdite di inesigibilità già manifestata
  - perdite che per esperienza e conoscenza dei fatti di gestione si possono ragionevolmente prevedere

**Aspetto fiscale** : Doppio binario in mancanza di elementi certi e precisi

### I limiti legali : svalutazioni /accantonamento al fondo per rischi su crediti

Se nel conto economico viene iscritta una svalutazione od un accantonamento entro i valori dedotti dai paletti fiscali l'A.F. può verificare l'esistenza dei requisiti previsti dal C.C.

## LA CENTRALITÀ DEL BILANCIO RISPETTO ALLE REGOLE FISCALI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



A seguito abrogazione deduzioni extracontabili, il bilancio ha riacquisito ruolo centrale nel calcolo del reddito imponibile; il principio della previa imputazione nel conto economico risulta valorizzato

### Perché:

tutela la purezza civilistica dei componenti forfetari o stimati, che devono necessariamente avere una base economica effettiva, ferma poi restando la quantificazione prevista autonomamente dalle norme tributarie.

### Conseguenza fiscale:

La norma tributaria non è sufficiente a garantire la deduzione di un componente stimato: occorre che il componente stesso sia giustificato anche secondo i criteri civilistici di redazione del bilancio.

## TRANSAZIONI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Diretta MAP del 23/09/2010; l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la riduzione di un credito a seguito di una transazione dipendente da una lite, non deriva da una inadempienza del debitore, ma dalla modifica bilaterale del rapporto commerciale.

### Per cui:

- Se transazione entro lo stesso esercizio si realizza mera rettifica del ricavo per il cedente e del costo per l'acquirente.
- Se competenza anno di perfezionamento della transazione, successivo a quello dell'operazione, si realizza sopravvenienza passiva per il cedente ed attiva per l'acquirente.

## DISCONOSCIMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CIVILISTICI, art. 1, co. 34, l. 244/2007

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La norma: “gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico, a partire dall’esercizio dal quale cessa la facoltà di operare deduzioni extracontabili dall’imponibile fiscale, possono essere disconosciuti se giudicati non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.”

### Conseguenze:

- “dipendenza rovesciata” (deduzione fiscale di soli componenti negativi di reddito iscritti nel conto economico e per l’ammontare ivi indicato);  
porta ad “aggiustare” le proprie stime e congetture civilistiche per allineare ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di bilancio ai valori massimi fiscali.
- Congelate le politiche contabili anche in presenza di significativi cambiamenti nella dinamica aziendale e ambientale.

## LE RIMANENZE/1 art. 2426, 10 - BENI FUNGIBILI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Se il valore ottenuto (CMP-FIFO-LIFO), alla fine dell’esercizio differisce in misura apprezzabile dai costi correnti, la differenza deve essere indicata per categoria di beni nella nota integrativa

### OIC n. 13

Il principio di valutazione delle rimanenze di magazzino “del minore tra costo” e prezzo di mercato si fonda sulla teoria che allorquando l’utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore di costo originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di mercato.

### Non costituisce cambiamento di criterio

L’adeguamento del valore di magazzino (CMP-LIFO-FIFO) al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

### Aspetto fiscale – svalutazione art. 92,5

Confronto con valore normale medio dei beni ultimo mese dell’esercizio (occorre monitoraggio prezzi per ciascuna categoria omogenea). Non è sufficiente il confronto con generico valore di mercato, che deve essere dimostrabile e non occasionale

## LE RIMANENZE/2 art. 2426, 9 - BENI FUNGIBILI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Sono iscritti al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore

Aspetto fiscale la svalutazione non è consentita

### Il pensiero della dottrina - Norma di comportamento n. 168 ADC:

“Il mancato richiamo, nell'ambito dell'art. 92, comma 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/86, ai beni valutati a costo specifico secondo il disposto del primo comma del medesimo articolo, non preclude che, ai fini della valutazione al termine dell'esercizio, il loro valore debba essere comunque confrontato con il valore normale di ciascuno di essi, per tale intendendo il valore ad essi oggettivamente attribuibile, secondo la previsione dell'art. 9 del TUIR, applicando il minore fra i due importi, secondo il principio stabilito dall'art. 2426, n. 9, cod. civ.”

## SOSPENSIONE SVALUTAZIONE TITOLI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 15, comma 13, della legge 2/2009, rinnovata per il 2009/2010.

- ✓ valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al loro valore di iscrizione
- ✓ così come risultante dall'ultimo bilancio  
ovvero
- ✓ dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata (ove disponibile)

Anziché:

- ❖ al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
- ❖ con eccezione perdite di carattere durevole.

Conseguenze:

- ❖ accentua le tendenze depressive o espansive del ciclo;
- ❖ se continuità delle tendenze del mercato le perdite di negoziazione saranno elevate non attenuata da riduzioni precedenti.

## LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- Permane dicotomia tra previsione civilistica ed obbligo fiscale per lavori entro/oltre 12 mesi; scomparsa inoltre possibilità di applicare il criterio della commessa completata
- Per contro le due normative si avvicinano per deducibilità relativa ai lavori eseguiti dai sub-appaltatori

### **Ris. n. 117/E del 05/11/2010 (annulla preced. n. 260/E del 22/10/09)**

Se i costi dei subappaltatori, riferibili ai SAL, sono liquidati con modalità provvisorie, concorrono alla determinazione del valore delle rimanenze:

- obiettivo di neutralizzare l'effetto distorsivo che comportava la determinazione di alti utili nella prima fase di costruzione e la rilevazione di perdite consistenti nei periodi di ultimazione della costruzione.